



# [ ESTRADIZIONE E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

NOTE SUL REGIME ESTRADIZIONALE  
CONVENZIONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO  
ALLA CONVENZIONE EUROPEA

DELL'ESTRADIZIONE ]

**Avvertenza:**

*Si tratta di una memoria difensiva (opportunamente modificata per necessità di rispetto delle regole deontologiche) depositata in relazione ad una richiesta di estradizione processuale passiva pervenuta nei termini previsti dagli strumenti pattizi e di recepimento nazionale alla cancelleria della competente Corte di Appello.*

**No ©copyright** - 2010 Avv. Nicola Canestrini - Studio legale Canestrini.

Riproduzione libera se senza scopo di lucro, citando l'autore e la fonte [www.canestrinilex.it](http://www.canestrinilex.it), senza modificare i testi stessi (cd. "fair use"). Non costituisce attività di consulenza legale.

Il primato del diritto può comportare il rischio che l'applicazione acritica del diritto, che cioè non tenga conto delle circostanze a cui le sue norme devono essere applicate nel singolo caso e delle finalità a cui esse dovrebbero tendere, possa facilmente portare a commettere ingiustizie o addirittura costituire strumento per perpetrare l'ingiustizia (*summum ius, summa iniuria*<sup>1</sup>).

Nel campo estradizionale<sup>2</sup>, è noto come nel regime cd. convenzionale sia necessario verificare se la convenzione applicabile consenta allo stato richiesto di valutare i cd. gravi indizi di colpevolezza.

La più recente e di gran lunga prevalente giurisprudenza della Suprema Corte si è costantemente espressa nel senso che "*ai fini della pronuncia favorevole all'extradizione, è richiesta la documentata sussistenza e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estraddando soltanto se non esiste Convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente ovvero, pur tale Convenzione esistendo, che essa espressamente condizioni l'extradizione alla sussistenza dei gravi indizi: in regime convenzionale, invero, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi*" (Sez. VI, Sentenza n. 45253 del 22/11/2005 Cc. - dep. 13/12/2005, Rv. 232633; da ultimo, sez. VI, 10 ottobre 2008, n. 40283 dep.28 ottobre 2008<sup>3</sup>).

La mancanza di una positiva disposizione in tal senso nella Convenzione europea di estradizione<sup>4</sup> (cioè sulla necessità di eseguire di volta in volta una valutazione in concreto sui gravi indizi) significherebbe, nell'orientamento citato, che gli Stati aderenti hanno già operato una scelta sul riconoscimento di affidabilità dei documenti trasmessi per comprovare, secondo lo Stato richiedente, la sussistenza dei gravi indizi<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Cicerone (De officiis, I, 10, 33) la cita come espressione proverbiale. Una espressione analoga si trova infatti già in Terenzio (Heautontimorumenos, IV, 5): *Ius summum saepe summa est malitia* ("somma giustizia equivale spesso a somma malizia").

<sup>2</sup> Per estradizione s'intende la consegna, da parte dello Stato richiesto allo Stato richiedente, di una persona ricercata o perché oggetto di una sentenza di condanna definitiva ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza privativa della libertà personale (**extradizione esecutiva**) o perché oggetto di una ordinanza di custodia cautelare in carcere (**extradizione processuale**). La materia dell'extradizione è disciplinata, nell'ordinamento italiano, dalla Costituzione (artt. 10 e 26); dalla legge ordinaria (art. 13 c.p. e artt. 696 – 722 c.p.p.), dalle Convenzioni internazionali e dalle norme di Diritto internazionale generale che, in base al disposto dell'art. 696 c.p.p., laddove esistenti prevalgono sulle norme di legge ordinaria. La definizione dell'istituto è contenuta negli artt. 697 comma 1 c.p.p. (extradizione **passiva**: consegna dall'Italia ad uno Stato estero) e 720 comma 1 c.p.p. (extradizione **attiva**: consegna da uno Stato estero all'Italia)

<sup>3</sup> Esiste peraltro un robusto orientamento minoritario, secondo il quale la pronuncia di sentenza favorevole da parte della corte d'appello, ai sensi dell'art. 705 c.p.p., presuppone la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche nel caso in cui esista una convenzione internazionale, salvo che quest'ultima contenga, in proposito, una **espressa** deroga (Sez. VI, 2 dicembre 2004, Von Pinoci, ivi, 2006, p. 2202, con osservazioni di APRILE, Valutazione dei gravi indizi nell'extradizione passiva e condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso per cassazione; Sez. I, 14 settembre 1995, Aramini, ivi, 1996, p. 3686).

<sup>4</sup> Si tratta della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (ratificata con L. 30 gennaio 1963, n. 300 (nel testo, d'ora innanzi, Conv. Estr.).

<sup>5</sup> Infatti ai fini della pronuncia di sentenza favorevole alla estradizione l'art.705 c.p.p. richiede la sussistenza documentata e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estraddando, solo se non esiste Convenzione di estradizione tra lo Stato Italiano e quello che ha richiesto la estradizione

Ciò significa, in altri termini, che allo stato richiesto è inibito un controllo di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, dovendo compiere solamente un controllo di verifica formale dei requisiti imposti dallo strumento pattizio, senza poter sindacare la (in)esistenza di gravi contraddizioni probatorie che pure potrebbero emergere dagli atti inoltrati per via diplomatica o diretta.

Peraltro, secondo autorevoli commentatori, anche nell'interpretazione dominante il principio della necessità di una verifica "formale" della richiesta di estradizione non ha portata assoluta,

*"apparendo doveroso un apprezzamento del fondamento probatorio della richiesta qualora sia allegata una prova d'alibi o **emergano altri elementi atti a perturbare la coerenza del quadro probatorio desumibile dagli atti trasmessi**"*

con eventuale richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 13 della Convenzione (cfr. Jean Paul Perini, "Il vaglio dei presupposti probatori nell'ambito della Convenzione europea di estradizione", a commento della decisione Sez. VI, 3 marzo 2000, Odigie Obeide, in Cass. Pen., 2001, p. 1271.)<sup>6</sup>.

Del resto, la stessa Corte di Cassazione ha espressamente statuito che *"anche in presenza di una domanda di estradizione basata sulla Convenzione europea di estradizione, ai fini della verifica dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria non deve limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda, dovendo accertare che in essa risultino evocate (...) le ragioni per le quali l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza della ipotesi accusatoria"* (sez. VI, 21 maggio 2008, n. 30896 (dep.23 luglio 2008), che richiama Cass. sez. 6<sup>^</sup>, 3 ottobre 2007, Pallasà Perez).

La positiva verifica formale peraltro non determina comunque la concessione della estradizione, dato che **"in ogni caso"** la Corte di Appello deve verificare la assenza di condizioni ostative all'extradizione previste dall'art. 705 c.p.p., comma 2 lett. a) e c).

Così, non può essere comunque concessa l'extradizione

- se, per il reato per il quale l'extradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un **procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali**;
- quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad **atti persecutori o discriminatori** per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali **ovvero** a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o

---

ovvero, qualora esista Convenzione, solo se questa espressamente condizioni la estradizione medesima alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Ciò trova la sua *ratio* nel fatto che in regime convenzionale l'esistenza di adeguati indizi deriva, per presunzione incontrovertibile, da determinati documenti che la Convenzione espressamente indica ed ai quali il Giudice dello Stato richiesto non può negare fede, quando essi gli siano stati ufficialmente comunicati per il solo esame formale che ne deve compiere (sez. 6<sup>^</sup>, n. 1998 del 27/5/1999; n. 37 dell'11/1/1999; n. 45253 del 22/11/2005; n. 1271 del 3/3/2000).

<sup>6</sup> Sui poteri della Corte di Appello di emettere ordinanza, nel corso di una procedura di estradizione, con cui si chiedono **chiarimenti al governo istante**, a prescindere dall'ampiezza degli elementi richiesti, trattandosi di provvedimento espressamente previsto dall'art. 704 comma 2 c.p.p. e dall'art. 13 della Conv. Estr. cfr. [Cassazione penale, sez. VI, 02 ottobre 2001, n. 40859](#) (Leaf).

comunque ad **atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona** (705/2 lett. c che rimanda all'art. 698 c.p.p)<sup>7</sup>.

### **1. SULLA MANCANZA DI VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE: IN PARTICOLARE, LA SUSSISTENZA DI TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO PER RAGIONI POLITICHE**

Come noto, l'art. 12 della Conv. Estr. richiede una serie di documenti necessari sostegno della domanda, e così:

*a. l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente;*

*b. un esposto dei fatti, per i quali l'extradizione è domandata. Il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile;*

*c. una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preciso possibile dell'individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza.*

L'esposizione dei fatti nel procedimento de quo era contenuta nella "richiesta di estradizione" (affol. 85), che ricalcava il "certificato delle prove sussistenti nella causa penale" (affol. 99).

In sintesi, la estradanda era accusata per aver sottratto sul posto di lavoro USD 30.000 (trentamila) in contanti ad una tirocinante (che lavorava lì da appena un mese) che con tale somma, lasciata incustodita nella borsetta durante la pausa pranzo, avrebbe voluto acquistare una autovettura; il furto troverebbe conferma, oltre che nelle parole della persona offesa, nelle dichiarazioni di tre testimoni, che avrebbero visto mazzette da migliaia di dollari cadere da un fascicolo della estradanda, non dandovi in un primo momento peso dato che essa si occupava di gestire quale "cassiera superiore" i pagamenti dei grossisti per conto della ditta per la quale lavorava, la " (...)".

La posizione prevalente della giurisprudenza impediva alla difesa di entrare approfonditamente nella sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che sostenevano le accuse.

Si rilevava invece l'assoluta e palese inverosimiglianza (per non dire falsità) delle accuse, laddove veniva tentato di far credere allo stato richiesto che

- 1.** una tirocinante ucraina avesse a disposizione una somma così rilevante
- 2.** detta somma in contanti venisse custodita "in casa" (da dove ella prelevava il denaro secondo le prove trasmesse)
- 3.** l'acquisto di una autovettura non avvenisse con metodo di pagamento più sicuri

---

<sup>7</sup> Viene ricalcato ed ampliato quanto previsto dalla stessa Convenzione europea d'extradizione, laddove sub art. 3/2 statuisce appunto che "l'extradizione non è concessa (...) se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda d'extradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o **che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi.**"

4. una somma così rilevante venisse portata sul posto di lavoro
5. e venisse lasciata incustodita durante la pausa pranzo nella borsetta (nonostante la persona offesa si fosse premurata di asportare il portafogli) ed infine che
6. nonostante asseritamente la estradanda si occupasse di gestire denaro contante in “valuta nazionale”, nessuno dei tre testi casualmente (!) presenti sul corridoio si sia allarmato vedendo cadere 3 mazzette di dollari.

Si tratta di affermazioni del tutto sformite di logica.

La difesa tentava di fornire una ben diversa realtà dei fatti, nell’ottica di spiegare sia il tentativo di costruire le accuse suddette, che anche per dare base giuridica alla richiesta di negare la estradizione per motivi discriminatori.

Occorre infatti ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte Suprema, la disposizione dell’art. 698, comma 1, c.p.p., che prevede quale causa ostativa alla estradizione, la fondata ragione per ritenere che l'imputato o il condannato verranno sottoposti ad atti persecutori o discriminatori per motivi, fra gli altri, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali,, amplia e ricalca la norma di cui all’art. 3, secondo comma, della Convenzione europea di estradizione e costituisce applicazione, nella materia della estradizione, del più generale principio di salvaguardia del diritto fondamentale dell'individuo alla libertà ed alla sicurezza contro qualsiasi forma di discriminazione, che potrebbe essere attuata con lo strumento della domanda di estradizione da parte dello Stato estero; l'atto persecutorio e discriminatorio - si è aggiunto - è pertanto, quello che, in quanto mascherato sotto forma di domanda di estradizione per perseguire un determinato reato, costituisce lo scopo dissimulato che lo stesso Stato richiedente mira a realizzare per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, laddove dallo status del soggetto, connesso ad una o più delle suddette posizioni, dipendano, nell'ordinamento interno del suddetto Stato richiedente, situazioni di oggettivo pregiudizio reale o **potenziale** (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 15 novembre 2002, n. 39709 (dep.23 novembre 2002), che richiama “*ex plurimis*” Sez. VI, 17 aprile 1996, F<sup>8</sup>).

La Conv. Estr. aggiunge poi che per negare l’estradiione basta che la condizione del soggetto estradando arrischi di essere aggravata per l’uno o l’altro di questi motivi (art. 3/2 Conv. Estr.).

---

<sup>8</sup> “La disposizione dell’art. 698 comma 1 c.p.p., che prevede quale causa ostativa alla estradizione la fondata ragione per ritenere che l'imputato o il condannato verranno sottoposti ad atti persecutori o discriminatori per motivi, fra gli altri, di condizioni personali o sociali, amplia e ricalca la norma di cui all’art. 3 comma 2 della convenzione europea di estradizione e costituisce applicazione, nella materia della estradizione, del più generale principio di salvaguardia del diritto fondamentale dell'individuo alla libertà ed alla sicurezza contro qualsiasi forma di discriminazione, che potrebbe essere attuata con lo strumento della domanda di estradizione da parte dello Stato estero. L'atto persecutorio e discriminatorio, pertanto, è quello che, in quanto mascherato sotto forma di domanda di estradizione per perseguire un determinato reato, costituisce lo scopo dissimulato che lo stesso Stato richiedente mira a realizzare per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, laddove dallo *status* del soggetto, connesso ad una o più delle suddette posizioni, dipendano, nell'ordinamento interno del suddetto Stato richiedente, situazioni di oggettivo pregiudizio reale o potenziale. L'atto persecutorio ostativo alla estradizione passiva, invece, non è quello che all'estradiando potrebbe derivare, una volta che lo stesso fosse consegnato allo Stato richiedente, da atti di ritorsione o di vendetta, in suo danno compiuti dal soggetto offeso dal reato a titolo puramente personale, giacché una siffatta condotta lo Stato estero non solo non può fare propria, ma è tenuto a prevenire, evitare e punire, secondo i principi dell'ordinamento giuridico interno ed internazionale.” Cassazione penale , sez. VI, 17 aprile 1996, n. 1625, Fekiac.

La estradanda effettivamente lavorava come contabile dal 2000 al 2008 per la “(...)”, una società collegata alla società (...): precisamente, le sue mansioni consistevano nel ricevere cospicue somme di denaro in valuta straniera (soprattutto USD) in contanti (fino ad un milione di USD/giorno) che venivano consegnate a ditte che pagavano mediante banche di appoggio la merce della società (...) ricevendo in cambio i contanti (e ciò al fine di eludere una certa normativa nazionale).

Si trattava dunque senza dubbio alcuno di una posizione di altissima responsabilità (anche gli atti di accusa riferiscono di mansioni di “contabile superiore”).

La società per la quale lavorava la estradanda era governata dalla signora (...), imprenditrice che – come il marito (...) che è a capo di un gruppo commerciale dal fatturato complessivo 2009 stimato in quasi 1,5 miliardi di dollari USA – gode di robuste conoscenze nel mondo della politica e a sua volta pluricandidata nelle scorse tornate elettorali: la datrice di lavoro peraltro usava richiedere ai suoi dipendenti non solo il loro appoggio elettorale, ma anche attività di proselitismo politico che doveva essere provato mediante l’esibizione di una raccolta di firme a sostegno della medesima.

**Proprio il rifiuto della estradanda di fare del proselitismo politico in favore della datrice di lavoro ha comportato la perdita di fiducia nella medesima: dato che però ella sovrintendeva ad operazioni finanziarie di notevole delicatezza, la datrice di lavoro si è dovuta ingegnare per poter evitare che i segreti finanziari venissero resi pubblici.**


**Le minacce e le ripercussioni sul posto di lavoro erano all’ordine del giorno: tant’è che fu la signora estradanda a (tentare di) dimettersi ben prima dei fatti di cui si tratta, non senza aver prima denunciato alla polizia le minacce alle quali veniva sottoposta dalla datrice di lavoro, che la minacciava anche di farla arrestare con l’accusa di essere coinvolta in reati contro il patrimonio o riguardanti sostanze stupefacenti. Solo l’espatrio nel mese di dicembre 2008 ha consentito alla estradanda di sottrarsi a dette minacce.**

Se quanto testè esposto potrebbe sembrare una trama di una *spy story* di bassa qualità, venivano allegati alla memoria scritta alcuni documenti per confermarne la veridicità.

Si trattava, in particolare<sup>9</sup>:

1. delle **dimissioni autografe** con timbro della società “(...)” di due settimane precedenti ai fatti (si noti che la estradanda si dimetteva dal ruolo di “impiegata dell’ufficio delle finanze”);
2. della prova della presentazione di una denuncia alle forze di polizia in data precedente ai fatti per i quali veniva accusata con attestazione della Direzione degli Interni: si noti come è certificato dalla polizia ucraina che “*l’extradanda si aveva in effetti rivolto alla Direzione degli Interni del rione (...) della città di (...) presentando **un’istanza scritta in riferimento alla dichiarazione delle minacce di far giustizia sommaria nei confronti della estradanda pronunciata da parte della datrice di lavoro (dipendente della società (...))**”;*

<sup>9</sup> I documenti sono stati prodotti in copia con tradizione asseverata.



3. di un certificato che dava atto della assenza nel sangue di sostanze stupefacenti: ciò fu fatto dalla Estradanda per paura di essere accusata dalla datrice di lavoro di essere una tossicodipendente;

4. di una stampa di alcune pagine web in lingua italiana che danno atto dell'inserimento della datrice di lavoro nel contesto commerciale e politico di prima linea in Ucraina (moglie del "self made man" (...), 42enne che in 7 anni "partendo da un negozio" è a capo di un gruppo da più un miliardo e mezzo di dollari, donna talmente influente da essere **ritratta sottobraccio** con il Presidente ucraino dell'epoca;

5. stampa del **regolare visto valevole per l'espatrio dal 1 dicembre al 24 dicembre 2008** (che smentiva la tesi della fuga che l'autorità richiedente sottolineava nella richiesta di estradizione);

6. e 7. d 2 (due) relazioni del legale ucraino dell'estradanda, che narrava sotto forma di parere *pro veritate* quanto di sua conoscenza, e dava atto che la estradanda era stata trattenuta e rilasciata lo stesso giorno dei fatti da parte delle autorità ucraine<sup>10</sup>.

**Non la gravità indiziaria degli elementi presenti nel fascicolo trasmesso ai sensi della Conv. Estr. andrà dunque valutata: tali elementi invece sono, unitamente agli elementi qui allegati, prova della discriminazione per ragioni politiche subita dalla estradanda in patria e ragione per la negazione dell'extradizione o richiedere, almeno maggiori specificazioni sugli elementi suddetti.**

## 2. RISCHIO DI TRATTAMENTO INUMANO O DEGRADANTE: CORRUZIONE, TORTURA, RISCHIO CONCRETO

In via gradata, si rileva come lo stato richiedente non possa garantire ai detenuti l'effettività dei diritti fondamentali.

Ciò vale sia per il diritto a ricevere un processo equo (cioè rispettoso dei diritti fondamentali) che per il concreto rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

Per quanto riguarda il diritto ad un processo rispettoso dei diritti fondamentali, si evidenzia come secondo l'allegato report della "Unione ucraina Helsinki per i diritti dell'uomo"<sup>11</sup>, associazione non profit riconosciuta dal Ministero della Giustizia ucraina dal 2004, indirizzato al sottoscritto difensore scrive che

*" Il problema molto grande è che la **corruzione** nei tribunali negli ultimi dieci anni è diventata **sistematica**. "*

Del resto, USAID, la principale agenzia statunitense in tema di assistenza allo sviluppo (economico e democratico) creata nel 1961 con il *Foreign Assistance Act*, ha rilasciato nel 2006 un "*Final Report*" dedicato proprio alla piaga della corruzione in ucraina,

<sup>10</sup> Per essere ricoverata poi presso l'ospedale per curare i sintomi patologici dovuti alle pressioni.

<sup>11</sup> <http://helsinki.org.ua/en/>

che coinvolge anche e specialmente il sistema giudiziario (cfr. allegato; ad analoghe conclusioni giunge l'Atlantic Council of the United States in un *Policy aper* del 2007<sup>12</sup>).

Di più:, veniva dalla difesa evidenziato il serio pericolo di trattamenti inumani o degradanti in caso di concessione di estradizione.

Ciò è documentato non solo dal documentato report della "Unione ucraina Helsinki per i diritti dell'uomo" che con brutale chiarezza scrive

*in Ucraina rimane in azione la pratica delle **torture** e della **violazione dei diritti dei detenuti**. Il Comitato Europeo sulla prevenzione delle torture nelle proprie denunce segnalava che i detenuti nei carceri ucraini vanno sottoposti ad alto livello di rischio di **violenza fisica** come durante l'arresto così in carcere, specialmente durante gli interrogatori. Inchieste su queste violazioni non si fanno ed i colpevoli non vengono chiamati a rispondere.*

L'affermazione è supportata dalle decine di casi di ricorsi decisi dalla **Corte europea dei diritti dell'uomo**<sup>13</sup> contro lo stato richiedente in cui viene conclamata la violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (divieto di tortura), dai preoccupanti rapporti del **Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti** (CPT)<sup>14</sup>, ma anche dal rapporto di **Amnesty International** che nel Rapporto Annuale 2009 riferisce che "*sono continuate torture e altri maltrattamenti in detenzione di polizia e i responsabili di violazioni dei diritti umani hanno goduto dell'impunità*", specificando che "*nel corso dell'anno, il Gruppo per i diritti umani di Kharkiv ha registrato 197 denunce di tortura e maltrattamenti; di queste, 136 riguardavano casi di maltrattamento da parte della polizia e 49 da parte di personale carcerario*"<sup>15</sup>.

<sup>12</sup>[http://www.acus.org/docs/071016\\_Corruption,%20Democracy,%20and%20Investment%20in%20Ukraine.pdf](http://www.acus.org/docs/071016_Corruption,%20Democracy,%20and%20Investment%20in%20Ukraine.pdf). Il testo del Final report di USAID è raggiungibile sub <http://ukraine.usaid.gov/lib/evaluations/AntiCorruption.pdf>.

<sup>13</sup> Laddove notoriamente i casi sottoposti alla giurisdizione de qua rappresentano solo la punta dell'iceberg.

<sup>14</sup> Si tratta di un organo del Consiglio d'Europa che cerca di prevenire i casi di tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti sul territorio dei Stati che hanno firmato la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (in vigore dal 1987). Questa Convenzione è stata ratificata da 47 Stati membri del Consiglio. Cfr. <http://www.cpt.coe.int>

<sup>15</sup> Si noti che la Suprema Corte di Cassazione ritiene che in tema di estradizione per l'estero, la pronuncia ostativa all'extradizione, di cui all'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., non può essere basata sulla documentazione tratta dal sito internet di Amnesty International, dal quale si evincano episodi occasionali di persecuzione o discriminazione denunciati in modo tale da non essere ritenuti come peculiari di un sistema. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal Governo della Moldavia; Cassazione penale, sez. VI, 05 febbraio 2008, n. 15626); mentre la Corte europea dir. uomo (sez. V, 23 ottobre 2008, n. 2440, Cass. Pen. 2009, 3 1301, S. contro Ucraina) diversamente ribadisce che "*in linea generale, una procedura di estradizione può determinare responsabilità in capo allo Stato richiesto per violazione dell'art. 3 CEDU (divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti), sempre che vi siano elementi oggettivi (substantial grounds) per ritenere che l'estradando corra tale rischio. Al riguardo, se pure spetta all'interessato allegare elementi a supporto dell'asserzione, tuttavia la Corte valuta la questione sulla base di tutto il materiale che ha a disposizione, compreso quello che ritenga di acquisire proprio motu: come rapporti di associazioni per i diritti umani, ad esempio Amnesty International. Una denuncia relativa a situazione interna nello Stato che chiede la consegna deve essere però supportata da elementi concreti, salvo il caso in cui quella che venga lamentata sia una discriminazione poggiante su ragioni etniche. In via generale, per accertare il rischio di trattamenti contrari alla Convenzione lo Stato richiesto della consegna potrà considerare una serie di circostanze ed elementi, tra cui le condizioni di detenzione*

### **Si tratta di (più di) una denuncia di maltrattamento ogni due giorni.**

Questa difesa è a conoscenza di quella interpretazione che pare accontentarsi di un rispetto solamente formale della normativa a tutela della dignità ed integrità della persona: così, è affermazione ricorrente che il divieto estradizionale per violazione di uno dei diritti fondamentali della persona operi unicamente nella ipotesi in cui la particolare allarmante situazione "*sia riferibile a una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente*", a prescindere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali e rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale (cfr. Cass. sez. VI, 24 maggio 2006, n. 21985, ma anche Sez. VI, n. 3702/99, Frederik, RV 212256).

A prescindere dal rilievo che una denuncia ogni due giorni per maltrattamenti nel sistema penitenziario e poliziesco pare proprio concretare quella "**scelta di fatto**" a cui allude la S.C., tenuto conto dei beni fondamentali in gioco, trattandosi di **DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA**, si richiama quella giurisprudenza che ritiene che in tema di estradizione per l'estero, **osta ad una pronuncia favorevole della corte d'appello non solo la certezza ma anche il solo pericolo concreto che l'estradando sia sottoposto ad un trattamento avente (...) un obiettivo carattere inumano e degradante** (con riferimento alle condizioni di salute: Cassazione penale, sez. VI, 12 luglio 2004, n. 35892, S., Cass. pen. 2006, 1 155).

### **3. (...) SEGUE: IL LAVORO FORZATO**

Peraltro, anche la pena applicabile potrebbe essere motivo di ostacolo per la richiesta estradizione: infatti, il codice penale ucraino prevede, al capitolo X dedicato alle pene, la possibilità di lavori forzati ("*correctional labor*"<sup>16</sup>). Il comma 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, prevede che "nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio". La previsione del codice penale ucraino si porrebbe in netto contrasto con la norma convenzionale europea e tanto basterebbe per ritenere insussistenti le condizioni per l'estradizione ai sensi dell'art. 698 c.p.p., comma 2, laddove si stabilisce che non può essere concessa l'estradizione quando vi è ragione di ritenere che il condannato verrà sottoposto a pene "che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona".


E i lavori forzati appartengono appunto a questa categoria (cfr. per la negazione dell'estradizione in caso analogo per la Bielorussia, Cassazione penale, sez. VI, 19 giugno 2006, n. 23555, dep. 06 luglio 2006).

Avv. Nicola Canestrini

---

*nelle prigioni dello Stato richiedente, la sovrappopolazione di queste e anche l'insufficiente alimentazione dei detenuti e la carenza di cure mediche".*

<sup>16</sup> Il dato è tratto da [www.legislationline.org](http://www.legislationline.org), sito che *inter alia* fornisce accesso diretto alla legislazione nazionale e altri documenti di interesse per questi temi. Questi dati e altre informazioni disponibili dal sito sono destinate per i legislatori in tutta la regione dell'OSCE (Office for Democratic Institutions and Human Rights).



No © copyright - 2010

Riproduzione libera se senza scopo di lucro, citando l'autore e la fonte [www.canestrinilex.it](http://www.canestrinilex.it), senza modificare i testi stessi (cd. "fair use"). Non costituisce attività di consulenza legale.